



ALLEGATO 1

Rep. Interno n. 3 del 11.01.2021 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: **Oggetto:** Ditta Valle Umbra Servizi S.p.A. – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la ditta Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.Iva 02569060540), Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell'AURI Sub Ambito n. 3, con sede legale in Via Antonio Busetti n. 38/40 – Comune di Spoleto (PG), con istanza presentata al SUAPE del Comune di Trevi (PG) e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 0010771 del 22.01.2020 e successive integrazioni, ha richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, per l'impianto di depurazione denominato "Pietrarossa", sito in Comune di Trevi, loc. Pietrarossa (Fg. 26 P.Ila 53);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Torrente Alveolo) delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore suddetto con potenzialità 8500 AE a seguito adeguamento-potenziamento, a servizio dell'agglomerato "Trevi" con consistenza 9000 AE;

PRESO ATTO che all'impianto di depurazione Pietrarossa viene addotta rete fognaria mista, nella quale vengono convogliate acque reflue urbane risultanti dal mescolamento di acque reflue domestiche, acque reflue assimilate alle domestiche, acque reflue industriali;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;



VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: “Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021”;

VISTO il Protocollo d’Intesa tra Arpa Umbria, ATI, Umbra Acque, Servizio Idrico Integrato e Valle Umbra Servizi per l’organizzazione e la gestione dei controlli delle acque reflue civili;

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla ditta Valle Umbra Servizi S.p.A. è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell’art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.Iva 02569060540), Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell’AURI Sub Ambito n. 3, con sede legale in Via Antonio Busetti n. 38/40 – Comune di Spoleto (PG), dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Torrente Alveolo) delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore denominato “Pietrarossa” con potenzialità 8500 AE, sito in Comune di Trevi, loc. Pietrarossa (Foglio n. 26 part.IIIa 53), a servizio dell’agglomerato “Trevi” con consistenza 9000 AE, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Lo scarico, fatto salvo l’obbligo di mantenimento del buon stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell’impianto, dovrà rispettare i seguenti valori limite di emissione:

- valori limite di emissione di concentrazione della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte



Terza del D.Lgs. n. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

- valore limite di 5.000 UFC/100 ml per il parametro *Escherichia coli*. Il rispetto di tale limite dovrà essere conseguito tramite l'applicazione di tecnologie idonee ed innovative di abbattimento dei solidi sospesi e della carica batterica fecale, di cui alla misura Q18 del Piano di Tutela delle Acque (nel caso specifico filtrazione e disinfezione ad UV);
 - valori limite di emissione della Tabella 3 allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., per i restanti parametri, selezionati in funzione delle attività presenti nell'agglomerato;
- b) La disinfezione mediante clorazione dovrà essere utilizzata solo in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore;
- c) L'impianto deve essere dotato di idoneo strumento di registrazione dei volumi dello scarico e deve essere garantita la conservazione almeno biennale delle registrazioni da tenere a disposizione degli organi di controllo;
- d) Le condotte di adduzione allo strumento di registrazione devono essere chiaramente identificabili e lo stesso strumento deve essere accessibile, leggibile e mantenuto in piena efficienza;
- e) Attivare un sistema di autocontrollo di 12 campionamenti, con frequenza mensile, il primo anno decorrente dalla data del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, e se conformi, di 4 campionamenti con frequenza trimestrale negli anni successivi, prevedendo l'effettuazione di un campione del refluo in entrata ed un campione in uscita. In caso di non conformità nell'anno precedente, effettuare n. 12 autocontrolli. La tipologia dei campionamenti può essere media su 24 ore o istantanea qualora sia giustificabile una sua equivalenza (equalizzazione prodotta nell'impianto o eventuale ridotta variabilità del refluo in ingresso). Tali campionamenti potranno essere effettuati contemporaneamente o al massimo con una differenza di 24 ore e i relativi risultati analitici devono quindi essere trasmessi mediante PEC alla Regione Umbria, all'AURI e all'A.R.P.A. Umbria attraverso l'applicativo ARATAS, entro il mese successivo a quello in cui viene effettuato il campionamento e comunque secondo le modalità definite dal Protocollo d'Intesa;



- f) Effettuare n. 11 controlli il primo anno decorrente dalla data della presente, come previsto dal Protocollo d'Intesa, e se conformi, n. 3 controlli negli anni successivi, al fine della verifica del rispetto dei limiti della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., rispettando le modalità di invio dei risultati come al precedente punto e). In caso di non conformità nell'anno precedente, effettuare n. 11 controlli. La tipologia dei campionamenti può essere media su 24 ore o istantanea qualora sia giustificabile una sua equivalenza (equalizzazione prodotta nell'impianto o eventuale ridotta variabilità del refluo in ingresso). Tutti i controlli effettuati possono essere utilizzati come autocontrolli;
- g) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di depurazione e i pozzetti di campionamento in ingresso e in uscita delle acque reflue;
- h) Le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione nonché le operazioni di estrazione periodica dei fanghi devono essere annotate su apposito registro;
- i) I fanghi derivanti dal processo di chiarificazione dei reflui liquidi di cui sopra devono essere smaltiti e registrati nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte quarta);
- j) Evitare l'insorgenza di possibili fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) e degli eventuali inconvenienti igienico-sanitari;
- k) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- l) Provvedere a richiedere una nuova autorizzazione in caso di variazione rispetto al progetto fornito a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico, nonché in caso di modifica e/o ampliamento dell'agglomerato che comporti variazioni quali-quantitative dello scarico;
- m) Comunicare immediatamente a mezzo PEC al Distretto competente di A.R.P.A. Umbria (protocollo@cert.arpa.umbria.it) quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 20 "Scarichi di emergenza e fermo impianto" della Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627.



Regione Umbria

Giunta Regionale

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Per quanto non espressamente richiamato nel presente parere, dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia ed in particolare il Protocollo d'Intesa tra Arpa Umbria, ATI, Umbra Acque, Servizio Idrico Integrato e Valle Umbra Servizi per l'organizzazione e la gestione dei controlli delle acque reflue civili.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore direttivo tecnico
(Dott.ssa Anna Rita Amadei)